

Accordo di collaborazione quadro

per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale, per la didattica l'alta formazione sui beni culturali, per la promozione e la divulgazione della ricerca e degli interventi di conservazione e restauro di beni mobili ed immobili di proprietà o d'interesse regionale:

tra

La Regione Lazio con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, C.F. 80143490581, nella persona di [...], domiciliato per gli effetti del presente Accordo di collaborazione quadro presso la sede della Regione Lazio, il quale interviene al presente atto e stipula, in qualità di [...], d'ora in poi denominata "Regione"),

e

L'Istituto Centrale per il Restauro, con sede in Roma, Via di San Michele 25, C.F. 80189810585, nella persona del Direttore [...], domiciliato per gli effetti del presente Accordo di collaborazione quadro presso la sede dell'Istituto Centrale per il Restauro (d'ora in poi denominato "Istituto")

La Regione e l'Istituto sono di seguito congiuntamente definite per brevità anche le "Parti" o ciascuna singolarmente la "Parte".

PREMESSO che

- La Regione ed Il Ministero della Cultura hanno siglato due *Accordi di Valorizzazione* ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, avente ad oggetto:
 - Il complesso di Villa Silvestri-Rivaldi, siglato il 15 ottobre 2021 e che si avvale delle risorse stanziato dal Ministero della Cultura sul Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali (D.M. n. 396 del 10-08-2020) e dalla Regione sul Fondo di sviluppo e coesione Regionale 2021-2027;
 - l'antico Ospedale grande degli infermi di Viterbo, siglato il 22 gennaio 2021 e che si avvale delle risorse stanziato dal Ministero della Cultura sul Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali (D.M. n.60 del 14-02-2022 e D.M. n.337 del 01-10-2021) e della Regione sul Programma regionale PO-FESR 2021-2027;
- la Regione, nel 2024, al fine di favorire la realizzazione degli interventi di restauro contemplati dagli anzidetti *Accordi di Valorizzazione*, ha concluso le procedure per l'acquisizione al suo Patrimonio indisponibile dei predetti complessi monumentali, giacché è intendimento delle Istituzioni interessate dare maggiore impulso e concretezza all'attuazione degli *Accordi*, anche avvalendosi del supporto dell'Istituto;
- l'Istituto è organo tecnico dotato di autonomia speciale del Ministero della Cultura e svolge attività di restauro, conservazione, ricerca, formazione e consulenza sui beni del patrimonio culturale appartenenti allo Stato e ad altri Enti pubblici, anche non territoriali, nonché alle persone giuridiche private;
- l'interazione culturale e operativa tra la Regione Lazio e l'Istituto potrà portare importanti vantaggi sul piano di una più avanzata formazione degli studenti e del personale, di una più efficace azione di conservazione del patrimonio culturale.

Tra le Parti si conviene e stipula quanto di seguito.

Articolo I – Oggetto dell'Accordo

Con il presente Accordo Quadro le Parti intendono porre le basi per una collaborazione nei seguenti settori di ricerca di interesse comune:

- analisi, conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale;
- attività didattiche e di alta formazione;
- promozione e divulgazione della ricerca e degli interventi di conservazione e restauro.

Compatibilmente con le risorse disponibili, l'Accordo di collaborazione quadro contempla:

(i) l'impegno della Regione a:

- collaborare con l'Istituto per la definizione di progetti condivisi sul proprio patrimonio culturale
- mettere a disposizione professionalità, competenze, attrezzature, spazi e servizi per supportare l'Istituto nelle attività concordate;
- fornire all'Istituto le scheda di catalogo dei beni culturali di proprietà e tutta la documentazione archivistica, bibliografica e amministrativa necessaria per definire lo stato dell'arte e la storia dei beni;
- consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso delle attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, l'accesso ad archivi, biblioteche e servizi bibliotecari, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dal presente accordo quadro, sempre nel rispetto dei rispettivi regolamenti interni;
- collaborare alla disseminazione e comunicazione delle attività condivise.

(ii) l'impegno dell'Istituto a:

- supportare la Regione nelle attività di studio, ricerca, documentazione, monitoraggio, progettazione, valorizzazione e per le indagini scientifiche propedeutiche alla conservazione del patrimonio culturale di competenza della Regione Lazio;
- fornire la propria consulenza tecnico-scientifica per gli interventi di restauro e la realizzazione di cantieri pilota conservativi sul patrimonio culturale di proprietà della Regione Lazio;
- mettere a disposizione il proprio personale tecnico e le strumentazioni in dotazione all'ICR per le iniziative concordate con accordi specifici;
- realizzare attività formative teorico-pratiche nell'ambito delle Scuole di Alta Formazione e Studio dell'Istituto di Roma e Matera;
- collaborare alla disseminazione e comunicazione delle attività condivise

Articolo 2 – Attuazione dell'Accordo

Nell'ambito definito al precedente art. I le Parti procederanno di volta in volta alla stipula di appositi Accordi Attuativi che assumeranno la forma di Accordi negoziali di natura tecnica o procedimentale aventi la funzione di:

- disciplinare la cooperazione da instaurarsi su di un determinato progetto didattico, ricerca o iniziativa di valorizzazione culturale di comune interesse; gli impegni giuridicamente vincolanti; le garanzie e coperture assicurative;
- conferire deleghe per lo svolgimento delle funzioni e delle attività tecniche ed amministrative oggetto della specifica collaborazione;

- regolare l'esecuzione di appalti di forniture e servizi, se previsti in seno all'attività di cooperazione instaurata;
- regolare la messa a disposizione di beni mobili ed immobili per lo svolgimento delle attività e delle iniziative di comune interesse;
- disciplinare l'utilizzazione delle risorse economiche rese disponibili per l'attuazione delle attività di valorizzazione, studio e ricerca da effettuarsi in seno all'Accordo specifico;
- regolare la messa a disposizione di risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni, attività ed i servizi contemplati dall'Accordo specifico;
- indicare la durata della cooperazione per la specifica iniziativa, le fasi di attuazione, i termini di efficacia le modalità di revisione risoluzione o recesso dall'Accordo specifico;
- regolare la costituzione e le funzioni dell'Organismo di coordinamento incaricato di assicurare gli obiettivi dell'Accordo specifico e monitorare l'andamento della cooperazione avviata;
- promuovere il coinvolgimento di altri Enti pubblici e soggetti giuridici pubblici o privati aventi specifico interesse o particolari competenze tecniche nello svolgimento delle funzioni, attività e servizi contemplati dall'Accordo specifico.

Fermo restando che la collaborazione instaurata riguarderà la totalità del patrimonio culturale di reciproco d'interesse, le parti concordano di dare priorità all'attuazione degli *Accordi di Valorizzazione* richiamati in premessa, già siglati dalla Regione e dal Ministero della Cultura.

Articolo 3 - Proprietà dei risultati

I risultati delle attività svolte, le informazioni e le conoscenze in comune saranno di proprietà congiunta della Regione e dell'Istituto, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali e non potranno essere ceduti a qualsiasi titolo, comunicati a terzi, divulgati o fatti oggetto di pubblicazioni scientifiche senza il consenso delle due Parti. Tutto il materiale didattico prodotto nel corso delle attività formative e/o di orientamento condotte congiuntamente potrà essere utilizzato previo accordo tra le Parti. Queste si impegnano reciprocamente a dare adeguato risalto alla loro collaborazione e a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo Quadro. Resta intesa la possibilità per le parti di utilizzare le immagini relative alle attività, per scopi divulgativi e promozionali.

Articolo 4 – Copertura assicurativa e discarico di responsabilità

La Regione e l'Istituto garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi del proprio personale strutturato e non strutturato, nonché di eventuali studenti e dottorandi, impegnati nelle attività oggetto del presente Accordo.

Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo. Ogni parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici gravanti sulla medesima in conseguenza delle attività per la realizzazione dell'Accordo.

Articolo 5 - Referenti

Ciascuna delle Parti indica un Referente dell'Accordo Quadro. Al Referente compete di rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività attuative dell'Accordo Quadro e di reportistica al proprio interno, nonché di costantemente monitorare l'avanzamento delle attività negoziali convenute.

Il Referente della Regione è [...], e-mail [...]

Il Referente dell'Istituto è [...], e-mail [...].

Articolo 6 – Durata e recesso

Il presente Accordo Quadro ha durata di cinque anni a decorrere dalla data della sottoscrizione.

Gli Accordi Attuativi saranno stipulati nell'ambito dei termini previsti dal presente Accordo Quadro.

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante PEC.

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo Specifico già eseguito.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

Articolo 7 – Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni ivi contenute sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l'avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:

- se alla Regione: [...]
- se all'Istituto: [...]

o all'eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

Articolo 8 - Codice Etico

La Regione e l'Istituto dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo Quadro, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente Accordo Quadro.

Articolo 9 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo Quadro. Il presente Accordo Quadro non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva della Regione, né dell'Istituto per fini commerciali e/o pubblicitari. L'utilizzo, straordinario o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine delle Parti.

Articolo 10 - Trattamento dei dati

In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto del presente Accordo Quadro, la Regione e l'Istituto, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per adempiere alle relative prescrizioni derivanti dalla stipula del presente Accordo Quadro.

Articolo 11 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo Quadro.

Articolo 12 - Registrazione e spese

Il presente Accordo Quadro, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Il presente Accordo Quadro è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella allegato B, annessa al succitato d.P.R. n. 642 del 1972 e ss.mm.ii.

Articolo 13 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo Quadro.

Articolo 14 - Disposizioni finali

Il presente Accordo Quadro può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.

Letto confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti

Per la Regione Lazio

Per l'Istituto Centrale per il Restauro
